



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Autostrada A2 Salerno – Reggio Calabria. Adeguamento funzionale dell'esistente svincolo di Eboli al Km 30+000 e sistemazione della viabilità locale esistente.
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3685
<i>Proponente</i>	ANAS S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVA n.2710 del 20/04/2018

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.
Ufficio: DVA-D2-OCL
Data: 23/05/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 23/05/2018

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii, recante “*Norme in materia ambientale*”

VISTO l’art.9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n.90 e successive modifiche di cui all’art.7, c.1, del D:L: 23 maggio, n.90, convertito nella L.14 luglio 2008, n.123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO, in particolare, l’art.19 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, come da ultimo modificato dal D.Lgs 104/2017, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’ Impatto Ambientale;

VISTA l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, presentata dalla Società ANAS S.p.A: relativamente all’intervento “*Autostrada Salerno-Reggio Calabria, Adeguamento funzionale dell’esistente Svincolo di Eboli al Km 30+000 e sistemazione della viabilità locale esistente*”; con nota n.351088 del 06/07/2017, acquisita al prot. DVA/18827 del 10/08/2017 e trasmessa alla CTVA, ai fini dei compiti istruttori di competenza, in data 28/08/2017 con nota n.DVA/19275;

VISTA la nota presentata dalla Società Anas S.p.A. n. 637803 del 15/12/2017, acquisita al prot. DVA/29140 del 15/12/2017, che costituisce integrazione volontaria del Proponente e con la quale viene specificato in un unico elaborato il confronto stato di fatto/progetto e quindi la consistenza delle opere sul suo complesso;

VISTA la nota n.19017 del 17/08/2017 con la quale, ai sensi dell’art.19, c.3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della documentazione trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

CONSIDERATO che risultano presentati ai sensi dell’art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. le seguenti osservazioni e pareri:

- Consorzio di bonifica in destra del Fiume Sele, nota prot.n.2647 del 31/08/2017 acquisita con prot.n.DVA/19529 del 31/08/2017. Con tale nota si fa presente che dall’esame della documentazione emerge che la realizzazione della rotatoria R3 è prevista su un importante canale di bonifica interrato il quale è catastalmente individuato nel Comune di Eboli al Foglio 27 part.n.63. Tale opera di bonifica è intestata al demanio dello Stato Ramo Bonifica e pertanto non può essere espropriata. Tanto premesso si esprime parere favorevole alla realizzazione della rotatoria R.3 con le seguenti prescrizioni:
 - che la sua realizzazione non comporti alcun nocumento alla sottostante opera idraulica demaniale “Tiranna”;
 - che siano eseguiti adeguate opere di regimazione delle acque, eventualmente da sversare nel sottostante canale di bonifica “Tiranna”, previa verifica di sopportabilità idraulica da svolgere da parte del soggetto proponente.

Inoltre si rappresenta che la rotatoria R.3 interessa altresì un canale irriguo catastalmente individuato al foglio 27 part.n.215. Anche per tale canale si esprime parere favorevole alla

realizzazione della rotatoria R.3 con la prescrizione che tale opera di bonifica è intestata al Demanio dello Stato Ramo Bonifica e pertanto non può essere espropriata;

CONSIDERATO che lo Svincolo di Eboli ricade nel Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico dal Km 23+000 al km 30+000 dell'ex autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria il cui progetto dei lavori di ammodernamento ed adeguamento era stato approvato, anche dal Comune di Eboli, nella Conferenza dei Servizi del 27 giugno 1997, relativa alla tratte dal Km 13+000 al Km 36+000 della SA-RC;

CONSIDERATO che allo stato attuale, lo Svincolo di Eboli ubicato alla progressiva 30+000 è costituito da una rampa di uscita per chi proviene da Salerno, che termina con un'intersezione a raso sulla S.P. n.30 "Eboli mare", in corrispondenza della quale confluiscono anche la rampa di ingresso sull'autostrada direzione Reggio e la rampa bidirezionale che, dopo aver sottopassato il tracciato autostradale, va a costituire la trombetta di svincolo, da cui si dipartono la rampa di ingresso sull'A3 direzione Salerno e la rampa di uscita;

CONSIDERATO che l'intervento proposto si configura come un adeguamento dello svincolo esistente, in quanto la configurazione attuale presenta una serie di criticità funzionali legate all'unico punto di collegamento alla viabilità ordinaria. Lo svincolo, infatti, si innesta sulla SP30 che rappresenta anche la principale via di accesso da sud al centro di Eboli. Ciò comporta la commistione dei flussi da e per l'autostrada con quelli da e per il centro cittadino, causando rallentamenti e congestione nelle ore di punta. La presenza ravvicinata, inoltre, dell'intersezione tra la SP 30 e via Fortunato accentua le problematiche incrementando i punti di conflitto tra le diverse manovre di svolta, tenendo presente che sulla via Fortunato transitano i mezzi pesanti diretti al CDR di Battipaglia; l'analisi dei flussi veicolari nei due nodi mostra la presenza di un notevole flusso di attraversamento (veicoli che transitano sulla SP30 ma che non svoltano nei due nodi) e il conflitto tra manovre con flussi molto elevati;

CONSIDERATO che si prevedono i seguenti interventi:

- adeguamento dello svincolo autostradale esistente sfruttando per la maggior parte delle attuali rampe e prevedendo uno schema funzionale composto da una rampa bidirezionale, due rampe monodirezionali ed un ramo di collegamento;
- n.4 rotatorie per il collegamento con la viabilità esistente;
- dismissione e rimodellamento di due tratti di rampe dello svincolo attuale con particolare riferimento ad una parte della trombetta ed ad un tratto della rampa di uscita per chi proviene da Salerno;

VISTA la nota del Proponente del n. CDG-0124244-P del 07/03/2018, acquisita al prot. DVA/5590 del 07/03/2018, con la quale richiede che *“il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifiche condizioni ambientali /prescrizioni vincolanti) per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”*;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2710 del 20/04/2018, trasmesso dalla CTVA con nota prot.1598/CTVA del

26/04/2018, assunto al prot.9727/DVA del 26/04/2018, che allegato al presente Provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATE le valutazioni e le motivazioni espresse dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS come più estesamente riportate nel predetto parere n. 2710 del 20/04/2018, per le quali ha ritenuto che *“la natura e la consistenza delle opere previste apportano modifiche allo svincolo esistente e alle strade urbane correlate generando situazioni particolarmente complesse soprattutto nell’area interclusa in corrispondenza dell’edificio residenziale sito su Via Basilicata, nelle immediate adiacenze del tracciato dell’asta VI”*, e che *“le considerazioni effettuate sulle caratteristiche delle attività e sugli effetti prodotti dalla realizzazione del progetto consentono di valutare che la realizzazione dell’opera provoca impatti significativi sull’ambiente”*, ritenendo quindi di assoggettare al procedimento di VIA l’intervento in questione presentato dalla Società ANAS S.p.A.;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento *“Autostrada Salerno-Reggio Calabria, Adeguamento funzionale dell’esistente Svincolo di Eboli al Km 30+000 e sistemazione della viabilità locale esistente”* presentato dalla Società ANAS S.p.A..

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2710 del 20/04/2018 della Commissione tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Anas S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno e al Comune di Eboli.

Sarà cura della Regione Campania comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sul portale delle Valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. Parere n.2710 del 20/04/2018